

STATUTO

SINCLAIR ITALIA SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIUMICINO RM P.ZZA GEN. C. .A.
DALLA CHIESA 36

Numero REA: RM - 1326193

Codice fiscale: 11763731004

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-02-2012 - Statuto completo	2
--	---

costitutivo, ivi compresi le norme di funzionamento in esso contenute quelle integrazioni, soppressioni e modifiche che fossero necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

VIII

La signor Franca GHIZZONI, nata a L'Aquila il 18 agosto 1965, residente in L'Aquila Via Sant'Angelo n. 14, è delegata al ritiro dal predetto Istituto di Credito della somma ivi come sopra versata per deposito.

IX

I comparenti dichiarano che l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione, a carico della società, comprensive del diritto annuale, è di circa Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).

X

L'oggetto, l'organizzazione, l'amministrazione e la rappresentanza della società sono regolate dalle seguenti norme di funzionamento:

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

1.1 E' costituita a sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463, 2470 cod. civ. e del D.L.vo 155/2006 una Società a responsabilità limitata Impresa sociale sotto la seguente denominazione:

"SINCLAIR ITALIA SRL Impresa Sociale".

Art. 2

La società impresa sociale ha sede in Comune di Fiumicino (RM) all'indirizzo risultante dal Registro Imprese.

Art. 3

La durata della società impresa sociale è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 4

La società, nei limiti di legge e purché munita delle debite autorizzazioni, ha per oggetto le seguenti attività:

- la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, recante delega del Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività esercitate abitualmente, di raccolta dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali,

mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, fidejussioni, cauzioni e garanzie in genere anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

TITOLO III

CAPITALE E QUOTE SOCIALI

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in partecipazioni unitarie ai sensi dell'articolo 2468 C.C.

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, terzo comma, C.C., sulla necessità di eseguire conferimenti in denaro.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non la escluda.

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il preventivo deposito della relazione degli amministratori e dell'organo di controllo se nominato, purché i soci dichiarino in assemblea di essere stati tempestivamente resi edotti della medesima.

In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci ai sensi dell'art. 2465 c.c..

I soci, che risultano tali ai sensi di legge, da almeno tre mesi e che detengono una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% (due per cento) dell'ammontare del capitale nominale, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, hanno facoltà di effettuare nei confronti della società finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata nel rispetto

del D.Lgs. n. 385/1993 e della Deliberazione CICR del 3 marzo 1994.
Per i rimborsi dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 C.C.
Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 6

In caso di morte di uno dei soci gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi.

Le partecipazioni sono altresì trasferibili per atto tra vivi e spetta agli altri soci il diritto di prelazione; precisando che per trasferimento tra vivi si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti (ivi compresi in via esemplificativa la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

Le partecipazioni sono trasferibili alle seguenti condizioni:

1) Il socio che intenda trasferire a titolo oneroso con corrispettivo fungibile, in tutto od in parte, la propria partecipazione è obbligato a darne avviso agli altri soci mediante lettera raccomandata, specificando il prezzo, il cessionario e le modalità attraverso le quali verrebbe realizzato il trasferimento della partecipazione stessa.

Gli altri soci potranno esercitare il **diritto di prelazione** su detta partecipazione, ciascuno in misura proporzionale alle partecipazioni già detenute, mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'avviso.

Decorso tale termine, le partecipazioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione dovranno essere offerte, pro quota, a quei soci che si siano già avvalsi di detta facoltà, i quali dovranno comunicare la propria accettazione entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della nuova offerta. L'offerta e l'accettazione andranno effettuate anch'esse mediante lettera raccomandata.

Se i soci titolari del diritto di prelazione contestano il prezzo di vendita, perché ritenuto eccessivo, potranno invocare l'intervento di un arbitratore, da nominarsi, su richiesta della parte più diligente, da parte del Presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società. L'arbitratore dovrà stabilire con equo apprezzamento il prezzo di vendita della partecipazione ai sensi dell'art. 1349 C.C., con riferimento al valore effettivo; qualora il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intenderà fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitratore, in caso contrario, sarà

confermato il prezzo proposto dal proponente. I termini, sopra riportati, per esercitare il diritto di prelazione decorreranno, in questo caso, dal giorno in cui l'arbitratore avrà comunicato, mediante lettera raccomandata, alle parti il valore della partecipazione. Il proponente, ricevuta la decisione dell'arbitratore potrà revocare la propria proposta dandone comunicazione agli altri soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

2) In caso di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale del valore nominale pari al valore effettivo della partecipazione o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo delle partecipazioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti la prelazione con le prescritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo a terzi, nei modi indicati nella sua proposta di alienazione; in tale caso, ove l'atto traslativo non sia perfezionato entro 60 (sessanta) giorni dal giorno di scadenza del diritto di prelazione, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura relativa all'esercizio della prelazione.

Art. 7

Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

TITOLO IV ESCLUSIONE

Art. 8

L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge. Ai sensi dell'articolo 9 del Dvo 155/2006 in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea.

TITOLO V CARICHE SOCIALI

Art. 9

I soggetti che assumono le suddette cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità,

professionalità ed indipendenza: assenza di procedimenti e carichi pendenti, accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale, mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

TITOLO VI
ASSEMBLEE

Articolo 10

Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso per iscritto. Esse sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Articolo 11

Le assemblee sono convocate dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da ciascuno degli amministratori mediante lettera raccomandata spedita ai soci, nel domicilio risultante ai sensi dal registro delle Imprese, almeno otto giorni prima dell'adunanza o in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare (ad esempio fax, e-mail).

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Le assemblee possono essere convocate dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti o informati tutti i componenti dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale, se nominato.

L'assemblea inoltre sarà convocata quando ne sia fatta richiesta a norma di legge e ogni qual volta sarà opportuno.

Le assemblee della società potranno validamente svolgersi per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere l'assemblea tenuta in detto luogo;
- sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione, nonché di ricevere o trasmettere documenti;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano soci nel Registro delle Imprese. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal più anziano degli amministratori; in mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente a maggioranza relativa. Con la stessa maggioranza, l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

L'assemblea si costituisce e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

L'assemblea che delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 12

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri o da due o più amministratori, ai quali potrà essere affidata l'amministrazione disgiuntamente o congiuntamente.

I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca, ovvero per quel tempo che è determinato di volta in volta all'atto della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.

L'organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo le limitazioni che potranno essere disposte dall'assemblea all'atto della nomina ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, che non siano dalla legge o dallo statuto di esclusiva competenza dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente a meno che non vi abbia già provveduto l'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai Sindaci effettivi, se nominati. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza a mezzo di telefax da

spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai Sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da due membri l'eventuale disaccordo tra essi per la revoca dell'Amministratore Delegato, provocherà l'immediata decadenza di entrambi gli amministratori dall'ufficio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che siano rispettati gli stessi criteri di cui al precedente articolo 11.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni e può nominare Direttori, Condirettori, Vicedirettori e Procuratori per determinati atti o categorie di atti, con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che crederà del caso.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra di loro incompatibili.

Qualora siano nominati più amministratori con firma disgiunta o congiunta, i soci che procedono alla nomina possono indicare per quali atti occorra la firma congiunta o disgiunta e quali atti devono essere preventivamente autorizzati dai soci.

All'Amministratore Unico o agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Il compenso degli amministratori sarà determinato conformemente a quanto previsto dall'Articolo 2389 del Codice Civile, primo, secondo e terzo comma. Per le suddette cariche l'assemblea determinerà un emolumento annuo nonché un'indennità per la cessazione del rapporto così come previsto dal D.P.R. 917/86 che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

TITOLO VIII

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 13

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, i quali hanno la firma sociale, e, se del caso, al Vicepresidente, e/o ai Consiglieri delegati nei limiti dei poteri loro conferiti, o, nel caso di più amministratori, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati

attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

L'Organo Amministrativo potrà nominare procuratori ad negotia per singoli affari o gruppi di affari, nonché procuratori alle liti.

Art. 14

CONTROLLO DEI CONTI

Si applicano le normative dettate in materia dall'art. 11 del Decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 118 ed in quanto compatibile la normativa dettata in materia di società a responsabilità limitata.

TITOLO IX

BILANCIO ED UTILI

Art. 15

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio d'esercizio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge, corredando il tutto di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui all'art. 10 del D.L.vo 155/2006.

Art. 16

La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società Impresa Sociale stessa.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquistare specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzione o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

TITOLO X

LIQUIDAZIONE

Art. 17

In caso di scioglimento della società, l'assemblea a norma dell'art. 2487 C.C. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della società, nonché dei poteri dei medesimi e delle regole in base alle quali deve svolgersi la liquidazione.

In caso di estinzione della Società Impresa Sociale, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio all'Associazione riconosciuta Università Popolare di Fiumicino "PORTUS", previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13 del D.L.vo 155/2006, o ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 18

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ'

I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità: partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale e organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

I destinatari dell'attività devono essere coinvolti con le seguenti modalità: incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di spunti propositivi.

Art. 19

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nelle presenti norme di funzionamento, si fa riferimento al Decreto Legislativo del 24 marzo 2006 n. 118 ed alla normativa vigente in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibile.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia del quale ho dato lettura ai comparenti i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà ed a conferma lo sottoscrivono unitamente a me Notaio essendo le ore dodici e venti minuti. Atto scritto su ventisei facciate fin qui di sette fogli.

Firmato in originale: Ercole Spadoni, Franco Fatigati, Daniela Cupini

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto

cartaceo, ai sensi dell'art 23 D.lgs 07/03/2005 n. 82 che si trasmette ad esclusivo uso Registro Imprese.

Imposta di Bollo assolta all'origine ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 22 febbraio 2007 pubblicato nella Gazzetta